

**Consiglio Nazionale degli Ingegneri**

**Assemblea dei Presidenti  
degli Ordini degli Ingegneri d'Italia**

**PROCEDURE E CRITERI PER  
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI  
ALL'INGEGNERIA ED ALL'ARCHITETTURA**

**LINEE GUIDA**

**Maggio 2009**

## PREMESSA

Le seguenti Linee guida e gli schemi dei bandi allegati sono stati redatti da un gruppo di lavoro promosso dal CNI in collaborazione con l'Assemblea dei Presidenti di tutti gli Ordini Provinciali di Italia e sono state approvate dall'Assemblea dei Presidenti del 07.03.2009

Si è cercato di preparare un documento che senza sbavature o modifiche eclatanti, potesse fornire un utile strumento per la tutela delle Amministrazioni ed in generale per la collettività, disincentivando la partecipazione alle gare dei servizi di ingegneria ed architettura con ribassi economici palesemente incongruenti con la possibilità di espletare l'attività professionale nell'interesse del bene collettivo.

Le linee guida, circa le procedure e i criteri per l'affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura costituiscono, ad avviso del gruppo di lavoro, uno strumento immediatamente utilizzabile e conforme alla normativa vigente (decreto legislativo 163/06 e suo regolamento di attuazione di cui è imminente la pubblicazione).

Come è noto, a seguito della conversione in legge del cosiddetto Decreto Bersani le parti del codice relative alla disciplina dei servizi tecnici hanno subito sostanziali modifiche che hanno portato a numerosi interventi da parte dell'Autorità di Vigilanza che dello stesso Ministero delle Infrastrutture. In particolare si è determinato nel cosiddetto mercato dei servizi professionali attinenti all'ingegneria e all'architettura una situazione di confusione e turbativa dovuta alla presenza di ribassi molto elevati con medie comprese tra il 30 e 40% e valori massimi anche superiore al 60 - 70%.

Le linee guida costituiscono quindi uno strumento immediatamente utilizzabile che se divulgato e possibilmente applicato su tutto il territorio nazionale potrebbero determinare una situazione di maggiore certezza e rispetto delle norme oltre ad unificare, quanto più è possibile, su tutto il territorio nazionale le procedure ed i criteri per l'affidamento dei cosiddetti servizi tecnici.

I punti qualificanti delle stesse linee guida sono:

1. il richiamo all'art. 91 del codice circa il divieto di affidamento delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione collaudo, indagini e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato (punto 0 linee guida);
2. l'obbligo di allegare all'avviso un disciplinare di incarico ed il calcolo della determinazione del corrispettivo posto a gara di appalto (punto 1 linee guida);
3. l'obbligo di determinare il corrispettivo da porre a base di gara tramite la tariffa di cui al D.M. 4/4/2001 o nel caso di non utilizzo dello stesso tramite un'analisi del costo del servizio (punto 2 linee guida);
4. ribadire che il criterio di selezione dell'offerta è di norma quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (punto 3 linee guida);
5. prevedere nei requisiti di ammissione al di sotto dei 20.000 euro il solo titolo di studio e l'iscrizione all'Albo professionale in modo da favorire l'ingresso dei giovani colleghi nel mercato dei servizi professionali (punto 4.1.1 linee guida);
6. la definizione puntuale delle opere affini secondo la determina dell'Autorità di Vigilanza 7/99 (punti 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4 linee guida);
7. la precisazione che contano i servizi svolti nell'ultimo decennio (punti 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4 linee guida);
8. la valutazione dei servizi svolti nei confronti dei privati (punti 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4 linee guida);

9. la ripartizione ed il cumulo dei servizi svolti in R.T.P. (punti 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4 linee guida);
10. la ponderazione della valutazione dei servizi (punto 4.1.5 linee guida);
11. il criterio di valutazione dell'offerta economica e sui tempi con la possibilità di fissare un limite ai ribassi (punto 4.3 linee guida);
12. l'individuazione dei fattori ponderali da assegnare per la valutazione delle offerte (punto 4.3 linee guida);
13. il metodo di calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa (punto 4.4 linee guida).

Il Consigliere Nazionale delegato  
Ing. Silvio Stricchi

# PROCEDURE E CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA ED ALL'ARCHITETTURA

## LINEE GUIDA

### 0. PREMESSA

Le norme appresso riportate costituiscono linee guida da utilizzare nelle procedure per l'affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura. In premessa si ritiene opportuno richiamare quanto riportato dall'art. 91 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e succ. mod. ed int. "è vietato l'affidamento di attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice (D.Lgs. 163/2006 art.91 comma 8)"

### 1. CRITERI GENERALI

Le modalità di affidamento, da adottare ordinariamente, sono riconducibili ad una procedura aperta o ristretta all'interno delle quali trovano applicazione i quattro principi del diritto comunitario :

- ☐ Non discriminazione,
- ☐ Parità di trattamento,
- ☐ Proporzionalità,
- ☐ Trasparenza.

L'osservanza del principio della trasparenza si concretizza in una adeguata pubblicità degli avvisi dei servizi di Ingegneria ed Architettura e definendo una tempistica congruente con la documentazione da predisporre

Il principio della non discriminazione è osservato con il riconoscimento di titoli e certificati vigenti nei paesi dell'Unione Europea, ancorché non introducendo negli avvisi scelte discriminanti sotto il profilo della nazionalità dei concorrenti e, più in generale, evitando ogni discriminazione che giunga al risultato di privilegiare coloro che esercitano prevalentemente la loro attività nello stesso ambito territoriale in cui devono essere svolte le prestazioni.

Il principio della proporzionalità è assolto con la previsione di requisiti di qualificazione proporzionati ed adeguati rispetto all'oggetto dell'affidamento ed alla loro osservanza.

Il principio della parità di trattamento è rispettato con la predeterminazione di regole oggettive per l'affidamento tenuto conto che i requisiti indispensabili di professionalità e specializzazione sono accertati in fase di qualificazione.

All'avviso per l'affidamento di un servizio di ingegneria ed architettura, va allegato (ovvero reso disponibile sul sito internet della stazione appaltante) un disciplinare contenente l'esplicitazione del servizio richiesto e le relative modalità di svolgimento oltre al calcolo della determinazione del corrispettivo posto a base di gara ad esso collegato.

### 2. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DA PORRE A BASE DI GARA :

L'importo da porre a base di gara del servizio è determinato con riferimento all'art. 92 comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m. e i., dalla tariffa di cui al DM 4.4.2001 per i servizi di ingegneria ed architettura, che rappresenta uno strumento operativo la cui motivazione di adeguatezza è insita nel fatto che tale tariffa è stata emanata, quale provvedimento normativo, dal Ministero di Giustizia di concerto con il Ministero delle infrastrutture.

L'adozione di altro strumento di analisi per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara

impone di motivare adeguatamente l'impiego di tale strumento, in quanto lo stesso non è emanazione di alcun organo di diritto pubblico e pertanto la sua fondatezza deve essere opportunamente verificata prima dell'uso.<sup>1</sup>, anche in riferimento a quanto riportato al successivo punto 4 (ponderata graduazione dei requisiti di ammissione – fasce ponderate sul corrispettivo presunto)

### 3. METODOLOGIA DI AGGIUDICAZIONE :

Il criterio di selezione delle offerte per i servizi di ingegneria ed architettura deve essere di norma quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto rappresenta il metodo più idoneo a garantire una corretta valutazione della qualità delle prestazioni offerte, così come indicato nella Circolare del Ministero Infrastrutture n° 24734 del 16 11 2007.

Qualora venisse comunque adottato il criterio di selezione del prezzo più basso si deve preferibilmente applicare, per i servizi fino ad un valore di € 100.000,00, la procedura prevista agli art. 86, c.1 e 124, c.8 del D.Lgs. 12.04.2006, n° 163 e succ. mod. ed int. "Codice dei contratti" in merito all'esclusione automatica delle offerte anomale (Taglio delle ali).

### 4. REQUISITI DI AMMISSIONE E MODALITA' DI AFFIDAMENTO :

#### 4.1 REQUISITI DI AMMISSIONE

La tutela dell'Amministrazione in ordine alla professionalità del concorrente è assicurata dalla sussistenza in capo al medesimo di requisiti di qualificazione commisurati al valore economico dell'affidamento. Ai fini di una ponderata graduazione i requisiti sono differenziati per ciascuna delle fasce parametrize sul corrispettivo presunto. L'identificazione della fascia di collocazione del servizio è effettuata sulla base dell'onorario, corrispondente alle prestazioni oggetto di affidamento, determinato con riferimento alla tariffa di cui al decreto del Ministero della Giustizia 4 aprile 2001.

##### 4.1.1 IMPORTO DELL'ONORARIO FINO A € 20.000

Per quanto concerne gli affidamenti fino a € 20.000, si ritiene corretto l'affidamento diretto in economia, come previsto dal D.Lgs 163/2006 e s.m., in considerazione della necessità di favorire l'ingresso dei giovani ed al fine di aumentare la celerità dell'azione della pubblica amministrazione.

Requisiti di selezione

a) Requisiti generali :

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006;
- insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 34, comma 2 del D.lgs. 163/2006;
- insussistenza di provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione previste nella legislazione contro le attività mafiose e, in particolare, di non essere incorso in condanne per i delitti previsti dagli artt. 317, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640 C.P.;
- regolarità contributiva;

b) Requisiti tecnici :

- titolo di studio;
- iscrizione agli Ordini professionali.

##### 4.1.2 IMPORTO DELL'ONORARIO FINO A € 100.000

Requisiti di ammissione

a) Requisiti generali :

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006;
- insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 34, comma 2 del D.lgs. 163/2006;
- insussistenza di provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione previste nella legislazione

<sup>1</sup> - Si segnala come una diversa interpretazione porterebbe al paradosso per cui una amministrazione pubblica si troverebbe a dover motivare l'impiego di un riferimento emanato da due Ministeri della Repubblica Italiana mentre potrebbe arbitrariamente inventarsi una metodologia di calcolo della tariffa, senza validarne l'attendibilità (sia per eccesso che per difetto) e senza doverne motivare l'impiego

contro le attività mafiose e, in particolare, di non essere incorso in condanne per i delitti previsti dagli artt. 317, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640 C.P.;

- regolarità contributiva;

b) Requisiti tecnici :

- titolo di studio;
- iscrizione agli Ordini professionali;
- all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di massimo due servizi di ingegneria ed architettura per ogni raggruppamento delle classi e categorie affini di cui alla Legge 143/49, secondo quanto stabilito dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza 7/99, cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,6 volte l'importo stimato dei lavori da progettare, calcolato con riguardo ad ognuno dei raggruppamenti delle classi e categorie delle tariffe professionali definiti dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sopracitata (7/99)

#### 4.1.3 IMPORTO DELL'ONORARIO OLTRE € 100.000 E FINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA

Requisiti generali :

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del Dlgs. 163/2006;
- insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 34, comma 2 del Dlgs. 163/2006;
- insussistenza di provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione previste nella legislazione contro le attività mafiose e, in particolare, di non essere incorso in condanne per i delitti previsti dagli artt. 317, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640 C.P.;
- regolarità contributiva;

I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo:

- a) al fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo pari a 2 volte l'importo a base d'asta<sup>2</sup>;
- b) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria ed architettura, relativi a lavori appartenenti ai raggruppamenti delle classi e categorie affini di cui alla Legge 143/49, secondo quanto stabilito dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza 7/99, cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe pari a 2 volte l'importo stimato dei lavori da progettare, calcolato con riguardo ad ognuno dei raggruppamenti delle classi e categorie delle tariffe professionali definiti dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sopracitata (7/99)
- c) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di massimo due servizi di ingegneria ed architettura per ogni raggruppamento delle classi e categorie affini di cui alla Legge 143/49, secondo quanto stabilito dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza 7/99, cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,6 volte l'importo stimato dei lavori da progettare, calcolato con riguardo ad ognuno dei raggruppamenti delle classi e categorie delle tariffe professionali definiti dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sopracitata (7/99)

#### 4.1.4 IMPORTO DELL'ONORARIO OLTRE LA SOGLIA COMUNITARIA

Requisiti generali :

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del Dlgs. 163/2006;
- insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 34, comma 2 del Dlgs. 163/2006;
- insussistenza di provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione previste nella legislazione contro le attività mafiose e, in particolare, di non essere incorso in condanne per i delitti previsti dagli artt. 317, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640 C.P.;
- regolarità contributiva;

I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo:

- a) al fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo pari a 2 volte l'importo a base d'asta<sup>3</sup>;

<sup>2</sup> La Bozza di Regolamento di cui al Dlgs 163/2006 e s.m. e i. prevede attualmente "un importo variabile tra 2 e 4 volte"

<sup>3</sup> La Bozza di Regolamento di cui al Dlgs 163/2006 e s.m. e i. prevede attualmente "un importo variabile tra 2 e 4 volte"

- b) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria ed architettura, relativi a lavori appartenenti ai raggruppamenti delle classi e categorie affini di cui alla Legge 143/49, secondo quanto stabilito dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza 7/99, cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe pari a 2 volte l'importo stimato dei lavori da progettare, calcolato con riguardo ad ognuno dei raggruppamenti delle classi e categorie delle tariffe professionali definiti dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sopracitata (7/99)
- c) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di massimo due servizi di ingegneria ed architettura per ogni raggruppamento delle classi e categorie affini di cui alla Legge 143/49, secondo quanto stabilito dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza 7/99, cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,6 volte l'importo stimato dei lavori da progettare, calcolato con riguardo ad ognuno dei raggruppamenti delle classi e categorie delle tariffe professionali definiti dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sopracitata (7/99)
- d) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua con rapporto esclusivo con l'offrente società iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto), in una misura pari a 2 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico<sup>4</sup>.

#### 4.1.5 SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA VALUTABILI PER I REQUISITI DI AMMISSIONE

I servizi di ingegneria ed architettura valutabili sono quelli iniziati ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero, valutati nella loro integrità, quelli ultimati nello stesso periodo, per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi<sup>5</sup>.

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati certificati con buon esito, sulla base della documentazione progettuale esibita, dai competenti ordini professionali<sup>6</sup>.

I servizi di ingegneria ed architettura svolti in associazione temporanea o comunque in forma congiunta sono riconosciuti nella misura indicata nel certificato di buona esecuzione del servizio in cui sono riportate le prestazioni effettuate da ciascun componente il raggruppamento.

In caso di R.T.P. i requisiti sono posseduti cumulativamente dai richiedenti l'affidamento.

La sussistenza dei requisiti minimi, dichiarata dal candidato nella domanda di partecipazione, verrà verificata, nel caso di affidamento o a richiesta da parte dell'Amministrazione affidataria, mediante presentazione da parte del candidato del/i certificato/i di buona esecuzione del/i servizio/i, o di altra documentazione idonea a verificare l'effettivo svolgimento della prestazione (Disciplinari di incarico, Lettere di incarico, Certificati di ultimazione dei Lavori, etc.).

Relativamente al raggiungimento dei requisiti di cui al punto 4.1.3 e 4.1.4 lettere c) (due servizi di punta):

- nel caso di affidamento di incarico di sola progettazione: sono valutati i servizi afferenti almeno a due fasi di progettazione anche non della stessa opera;
- nel caso di affidamento di incarico di sola direzione dei lavori è necessario che almeno due servizi attengano alla direzione dei lavori;
- nel caso di affidamento di incarico di progettazione e direzione dei lavori è necessario che i servizi presentati attengano sia a prestazioni di progettazione sia di direzioni lavori non necessariamente riferiti alla stessa opera,
- nel caso di affidamento di servizi comprensivi delle attività attinenti alle competenze in materia di geologia (geologo) i servizi valutabili sono quelli iniziati ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero, valutati nella loro integrità, quelli ultimati nello stesso periodo, per il caso di servizi iniziati in epoca precedente e considerati per intero già dal grado preliminare della progettazione; qualora più geologi

<sup>4</sup> La Bozza di Regolamento di cui al Dlgs 163/2006 e s.m. e i. prevede attualmente "una misura variabile da 2 a 3 volte"

<sup>5</sup> Sul punto si ritiene corretto valutare i servizi iniziati in epoca antecedente i 10 anni nella loro interezza se ultimati prima del bando in quanto non si ritiene corretto sezionare la capacità tecnica acquisita dal professionista nella progettazione di un'opera che di per sé non può essere suddivisa in porzioni avendo un suo valore intrinseco legato alla sua interezza in termini di qualità funzionale, tecnologica e architettonica. Tale considerazione è supportata ulteriormente dalla constatazione della durata media degli incarichi di lavori pubblici è mediamente pluriennale

<sup>6</sup> Come indicato nella Bozza di Regolamento di cui al Dlgs 163/2006 e s.m. all'art. 263 co. 2

partecipino in forma congiunta, essi dovranno indicare il referente per la parte geologica;

## 4.2 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO

Per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura di importo previsto inferiore a € 100.000,00 le Stazioni appaltanti possono procedere applicando le procedure previste dal D. Lgs 163/2006 e s.m. e i. all'art. 57 co 6 "Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara", in tal caso seguiranno le seguenti indicazioni.

I soggetti da invitare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sono individuati tramite elenchi di operatori economici ovvero sulla base di indagini di mercato, assicurando altresì il rispetto dei principi di rotazione oppure di non sovrapposizione ovvero di non ripetitività dell'incarico, valutati in relazione al tempo ed all'importo dei servizi già affidati.

### 4.2.1 AVVISO PER LA REDAZIONE DELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE NELLE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA (Art. 57 co 6 del D.Lgs 163/2006)

L'avviso per l'istituzione dell'elenco è pubblicato sull'albo della stazione appaltante, sul sito del committente, e trasmesso agli Ordini Professionali competenti territorialmente.

Nell'avviso le stazioni appaltanti indicano i raggruppamenti delle classi e categorie affini di cui alla Legge 143/49, secondo quanto stabilito dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza 7/99, cui si riferiscono i servizi da affidare, nonché le fasce di importo in cui si intende suddividere l'elenco.

Le stazioni appaltanti richiedono ai professionisti interessati i curricula, predisposti con riferimento alle prestazioni relative alle classi, alle categorie e agli importi indicati nell'avviso. La documentazione dei servizi svolti per ogni singolo lavoro è predisposta dai tecnici interessati con indicazione del soggetto che ha effettuato il servizio e con la specifica delle prestazioni svolte.

Nell'avviso, in rapporto ad ognuno dei raggruppamenti delle classi e categorie delle tariffe professionali definiti dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sopracitata (7/99) cui si riferiscono i servizi da affidare, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuno dei raggruppamenti delle classi e categorie delle tariffe professionali in cui si è suddiviso l'elenco.

I servizi di ingegneria ed architettura valutabili sono quelli iniziati ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero quelli ultimati nello stesso periodo, per il caso di servizi iniziati in epoca precedente, valutati nella loro integrità. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati certificati con buon esito, sulla base della documentazione progettuale esibita, dai competenti ordini professionali.

I servizi di ingegneria ed architettura svolti in associazione temporanea o comunque in forma congiunta sono riconosciuti nella misura indicata nel certificato di buona esecuzione del servizio in cui sono riportate le prestazioni effettuate da ciascun componente il raggruppamento.

Gli elenchi devono essere sempre aperti all'iscrizione dei professionisti dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente aggiornati dalle stesse, con cadenza almeno annuale.

### 4.2.2 REDAZIONE DELL'INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE NELLE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA (Art. 57 co 6 del D.Lgs 163/2006).

Qualora l'amministrazione non intenda procedere alla redazione di un elenco di operatori economici da invitare nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara (art. 57 co 6 del d.lgs 163/2006), può procedere mediante indagine di mercato finalizzata al singolo affidamento.

L'indagine di mercato è svolta previo avviso trasmesso agli Ordini professionali, pubblicato sui siti informatici dell'Ente, pubblicato nell'albo della stazione appaltante, per un periodo non inferiore a quindici giorni. L'avviso deve indicare i requisiti che devono essere posseduti dagli operatori economici per potere essere



invitati a presentare offerta; i requisiti sono indicati con riferimento alla specificità del servizio da affidare ed in analogia a quanto riportato nel caso di istituzione di un elenco.

Nell'avviso, in rapporto ad ognuno dei raggruppamenti delle classi e categorie delle tariffe professionali definiti dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sopracitata (7/99) cui si riferiscono i servizi da affidare, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuno dei raggruppamenti delle classi e categorie delle tariffe professionali in cui si è suddiviso l'elenco.

#### **4.2.3 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPECIFICO DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO con procedura negoziata**

Per l'affidamento del servizio specifico, la selezione, dall'elenco o tramite l'indagine di mercato, tra gli operatori economici in possesso dei requisiti, dei cinque o più soggetti cui rivolgere l'invito, può essere effettuata dalle stazioni appaltanti attraverso modalità di scelta nel rispetto dei principi di rotazione oppure di non sovrapposizione ovvero di non ripetitività dell'incarico, valutati in relazione al tempo ed all'importo dei servizi già affidati.

Gli operatori economici selezionati sono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione. La lettera di invito conterrà gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della prestazione, il relativo importo presunto desunto dalla Tariffa di cui al D.M. 04/04/01, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri di valutazione delle offerte.

Nella lettera d'invito per la formulazione dell'offerta relativa allo specifico incarico, deve essere richiesto ai soggetti interessati di fornire il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con l'indicazione delle rispettive qualifiche professionali e del soggetto eventualmente incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.

Le offerte sono valutate di norma con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto rappresenta il metodo più idoneo a garantire una corretta valutazione della qualità delle prestazioni offerte, così come indicato nella Circolare del Ministero Infrastrutture n° 24734 del 16.11.2007.

I criteri da seguire per la valutazione dell'Offerta economicamente più vantaggiosa, sono riportati nel paragrafo successivo.

Qualora venisse comunque adottato il criterio di selezione del prezzo più basso si deve preferibilmente applicare, per i servizi fino ad un valore di € 100.000,00, la procedura prevista agli art. 86, c.1 e 124, c.8 del D.Lgs. 12.04.2006, n° 163 e succ. mod. ed int. "Codice dei contratti" in merito all'esclusione automatica delle offerte anomale (Taglio delle ali).

### **4.3 MODALITA' DI AFFIDAMENTO**

#### **4.3.1 IMPORTO DELL'ONORARIO FINO A € 100.000**

Le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti criteri<sup>7</sup>:

- a. merito tecnico valutato dalla documentazione di un numero massimo di un servizio, illustrato in una facciata A3, relativo ad un intervento ritenuto dal concorrente probatorio della propria capacità a realizzare, sotto il profilo tecnico, le caratteristiche metodologiche della prestazione offerta, scelto fra interventi qualificabili affini secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali, così come definiti dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza 7/99, e analoghi per caratteristiche dimensionali e tipologiche a quelli oggetto dell'affidamento.
- b. caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico specifico valutato da una relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico con riferimento alle problematiche specifiche connesse al servizio in affidamento ed al suo ambiente di svolgimento e

<sup>7</sup> I Criteri sono stati sostanzialmente desunti dalla bozza di Regolamento di cui al Dlgs 163/2006 e s.m.

con riferimento, a titolo esemplificativo, ai profili di carattere organizzativo-funzionale, morfologico, strutturale e impiantistico, nonché a quelli relativi alla sicurezza e alla cantierabilità dei lavori. Tale relazione non potrà superare le 5 facciate formato A4.

- c. offerta economica valutata sulla base di un ribasso percentuale unico, in misura comunque non superiore alla percentuale eventualmente fissata nel bando in relazione alla tipologia dell'intervento.
- d. offerta sui tempi di esecuzione del servizio valutata sulla base di una riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per l'espletamento dell'incarico, in misura comunque non superiore alla percentuale che deve essere fissata nel bando in relazione alla tipologia dell'intervento e in ogni caso non superiore al venti per cento

I fattori ponderali da assegnare ai criteri di cui sopra sono fissati dal bando di gara e possono variare:

- per il criterio a) – merito tecnico - :	da 10 a 30;
- per il criterio b) – caratteristiche metodologiche - :	da 20 a 40;
- per il criterio c) – offerta economica - :	da 10 a 30;
- per il criterio d) -offerta sui tempi - :	da 0 a 10.

La somma dei fattori ponderali deve essere pari a cento. Le misure dei punteggi devono essere stabilite in rapporto all'importanza relativa di ogni criterio di valutazione.

La definizione di sub-criteri e sub-pesi, qualora effettuata, va esplicitata nel bando di gara.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, verifica per ciascun offerente, nel caso di procedura aperta o negoziata con bando, la validità della documentazione amministrativa.

In tutte le procedure, la commissione, in una o più sedute riservate, valuta le offerte tecniche, e procede alla assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, e procede all'analisi delle offerte economiche e di ribasso sui tempi determinando l'offerta economica più vantaggiosa applicando i criteri e le formule di cui al punto "4.4 METODI DI CALCOLO PER L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA"

#### 4.3.2 IMPORTO DELL'ONORARIO OLTRE € 100.000 E FINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA

Le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti criteri<sup>6</sup>:

- a. merito tecnico valutato dalla documentazione di un numero massimo di due servizi, illustrati in una facciata A3 per ogni servizio, relativi a interventi ritenuti dal concorrente concorrente probatori della propria capacità a realizzare, sotto il profilo tecnico, le caratteristiche metodologiche della prestazione offerta, scelti fra interventi qualificabili affini secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali, così come definiti dalla determinazione dell' Autorita' di Vigilanza 7/99, e analoghi per caratteristiche dimensionali e tipologiche a quelli oggetto dell'affidamento.
- b. caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico specifico valutato da una relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico con riferimento alle problematiche specifiche connesse al servizio in affidamento ed al suo ambiente di svolgimento e con riferimento, a titolo esemplificativo, ai profili di carattere organizzativo-funzionale, morfologico, strutturale e impiantistico, nonché a quelli relativi alla sicurezza e alla cantierabilità dei lavori. Tale relazione non potrà superare le 10 facciate formato A4.
- c. offerta economica valutata sulla base di un ribasso percentuale unico, in misura comunque non superiore alla percentuale eventualmente fissata nel bando in relazione alla tipologia dell'intervento.
- d. offerta sui tempi di esecuzione del servizio valutata sulla base di una riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per l'espletamento dell'incarico, in misura comunque non superiore alla percentuale che deve essere fissata nel bando in relazione alla tipologia dell'intervento e in ogni caso non superiore al venti per cento

<sup>6</sup> I Criteri sono stati sostanzialmente desunti dalla bozza di Regolamento di cui al Dlgs 163/2006 e s.m.

I fattori ponderali da assegnare ai criteri di cui sopra sono fissati dal bando di gara e possono variare:

- per il criterio a) – merito tecnico - :	da 10 a 30;
- per il criterio b) – caratteristiche metodologiche - :	da 20 a 40;
- per il criterio c) – offerta economica - :	da 10 a 30;
- per il criterio d) -offerta sui tempi - :	da 0 a 10.

La somma dei fattori ponderali deve essere pari a cento. Le misure dei punteggi devono essere stabilite in rapporto all'importanza relativa di ogni criterio di valutazione.

La definizione di sub-criteri e sub-pesi, qualora effettuata, va esplicitata nel bando di gara.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, verifica per ciascun offerente, nel caso di procedura aperta o negoziata con bando, la validità della documentazione amministrativa.

In tutte le procedure, la commissione, in una o più sedute riservate, valuta le offerte tecniche, e procede alla assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, e procede all'analisi delle offerte economiche e di ribasso sui tempi determinando l'offerta economica più vantaggiosa applicando i criteri e le formule di cui al punto "4.4 METODI DI CALCOLO PER L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

#### 4.3.3 IMPORTO DELL'ONORARIO OLTRE LA SOGLIA COMUNITARIA

Le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti criteri<sup>9</sup>:

- merito tecnico valutato dalla documentazione di un numero massimo di tre servizi, illustrati in una facciata A3 per ogni servizio, relativi a interventi ritenuti dal concorrente probatori della propria capacità a realizzare, sotto il profilo tecnico, le caratteristiche metodologiche della prestazione offerta, scelti fra interventi qualificabili affini secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali e analoghi per caratteristiche dimensionali e tipologiche a quelli oggetto dell'affidamento.
- caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico specifico valutato da una relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico con riferimento alle problematiche specifiche connesse al servizio in affidamento ed al suo ambiente di svolgimento e con riferimento, a titolo esemplificativo, ai profili di carattere organizzativo-funzionale, morfologico, strutturale e impiantistico, nonché a quelli relativi alla sicurezza e alla cantierabilità dei lavori. Tale relazione non potrà superare le 20 facciate formato A4.
- offerta economica valutata sulla base di un ribasso percentuale unico, in misura comunque non superiore alla percentuale eventualmente fissata nel bando in relazione alla tipologia dell'intervento.
- offerta sui tempi di esecuzione del servizio valutata sulla base di una riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per l'espletamento dell'incarico, in misura comunque non superiore alla percentuale che deve essere fissata nel bando in relazione alla tipologia dell'intervento e in ogni caso non superiore al venti per cento

I fattori ponderali da assegnare ai criteri di cui sopra sono fissati dal bando di gara e possono variare:

- per il criterio a) – merito tecnico - :	da 10 a 30;
- per il criterio b) – caratteristiche metodologiche - :	da 20 a 40;
- per il criterio c) – offerta economica - :	da 10 a 30;
- per il criterio d) -offerta sui tempi - :	da 0 a 10.

La somma dei fattori ponderali deve essere pari a cento. Le misure dei punteggi devono essere stabilite in rapporto all'importanza relativa di ogni criterio di valutazione.

<sup>9</sup> I Criteri sono stati sostanzialmente desunti dalla bozza di Regolamento di cui al Dlgs 163/2006 e s.m

# INDICE

0. PREMESSA.....	4
1. CRITERI GENERALI .....	4
2. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DA PORRE A BASE DI GARA : .....	4
3. METODOLOGIA DI AGGIUDICAZIONE : .....	5
4. REQUISITI DI AMMISSIONE E MODALITA' DI AFFIDAMENTO : .....	5
4.1 REQUISITI DI AMMISSIONE.....	5
4.1.1 IMPORTO DELL'ONORARIO FINO A € 20.000 .....	5
4.1.2 IMPORTO DELL'ONORARIO FINO A € 100.000 .....	5
4.1.4 IMPORTO DELL'ONORARIO OLTRE LA SOGLIA COMUNITARIA .....	6
4.1.5 SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA VALUTABILI PER I REQUISITI DI AMMISSIONE .....	7
4.2 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO .....	8
4.2.1 AVVISO PER LA REDAZIONE DELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE NELLE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA (ART. 57 co 6 DEL D.Lgs 163/2006).....	8
4.2.2 REDAZIONE DELL'INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE NELLE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA (ART. 57 co 6 DEL D.Lgs 163/2006) .....	8
4.2.3 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPECIFICO DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO CON PROCEDURA NEGOZIATA .....	9
4.3 MODALITA' DI AFFIDAMENTO .....	9
4.3.1 IMPORTO DELL'ONORARIO FINO A € 100.000 .....	9
4.3.2 IMPORTO DELL'ONORARIO OLTRE € 100.000 E FINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA .....	10
4.3.3 IMPORTO DELL'ONORARIO OLTRE LA SOGLIA COMUNITARIA .....	11
4.4 METODI DI CALCOLO PER L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA.....	12